



Università Vita-Salute San Raffaele

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

**Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
universitario**

IL RETTORE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 1995 n. 236, recante “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università” ed in particolare l’art. 9.

Visto lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di ruolo” e successive modificazioni e integrazioni.

Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori a norma dell’art. 1 della Legge 3 luglio 1998, n. 210”.

Visto il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, recante “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999” e successive modificazioni ed integrazioni.

Via Olgettina 58
20132 Milano Italy

www.unisr.it
Numero Verde 800339033

Cod. Fisc. 97187560152
Partita IVA 13420850151

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “Nuove disposizioni concernenti i Professori e i Ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei Professori universitari”.

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito con modificazioni in Legge 9 gennaio 2009, n. 1, contenente disposizioni per il reclutamento dei ricercatori universitari;

Visto il Decreto Ministeriale 27 marzo 2009, n.139, con il quale sono state stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;

Visto il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009, n.89, con il quale sono stati fissati i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori, bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 180/2008;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;

Viste le delibere del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 27 gennaio 2010 e del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2010.

DECRETA

Art. 1 – Indizione della procedura

È indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il seguente settore scientifico-disciplinare:

MED/28 – Malattie odontostomatologiche posti n. 1

Non è previsto alcun limite in relazione al numero di pubblicazioni da presentare per la procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando.

Le procedure per la valutazione comparativa si svolgeranno presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, c. 12 del D.P.R. n. 117/2000.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

In ogni caso non possono partecipare alla valutazione comparativa:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) i Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia e i Ricercatori universitari inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura;

5) coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, c. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati

Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:

- compilare il modulo della domanda allegato (allegato A per i cittadini italiani, allegato B per i cittadini stranieri) al presente Decreto Rettorale, disponibile anche sul sito web dell'Università Vita-Salute San Raffaele (<http://www.unisr.it>) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale, per gli stranieri che non hanno il codice fiscale verrà stabilito un codice di identificazione personale da parte dell'Università);
- stamparne una copia, in carta semplice, e firmarla;
- consegnare la copia a mano, unitamente alla fotocopia del codice fiscale, al Servizio Affari Generali dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58, Milano, palazzo DIBIT 2, entro il termine del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
- oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità, al Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58, 20132, Milano, entro il termine, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Non saranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale).

La domanda del candidato, prodotta in lingua italiana, deve contenere le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento della procedura alla quale il candidato intende essere ammesso.

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative sentenze;

3) di non essere Professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia o Ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda;

4) di avere rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, c. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, c. 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Solo i cittadini italiani dovranno altresì dichiarare sotto la propria responsabilità i punti 6 e 7 seguenti

6) di essere iscritto alle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Solo i cittadini stranieri dovranno altresì dichiarare sotto la propria responsabilità i punti 6 e 7 seguenti

6) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;

7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.

Nella domanda deve essere indicato inoltre il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di valutazione comparativa.

Saranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa.

Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Affari Generali dell'Università.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal citato Decreto.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti che siano in possesso di titoli devono inoltre allegare alla domanda:

- 1) curriculum firmato in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- 2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
- 3) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 4;
- 4) fotocopia del codice fiscale (per gli stranieri che non hanno il codice fiscale verrà stabilito un codice di identificazione personale da parte dell'Università);
- 5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Cittadini italiani: i documenti ed i titoli, in carta semplice, possono essere prodotti, in originale, in copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in base all'allegato C.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Cittadini stranieri: i documenti e i titoli, in carta semplice, possono essere prodotti come di seguito riportato:

a- I cittadini dell'Unione Europea possono:

allegare i documenti ed i titoli in originale, in copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in base all'allegato C.

b- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono:

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

c- Al di fuori dei casi previsti dalla lettera b i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono:

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui alle lettere b e c, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti alla segreteria del Servizio Affari Generali (n. tel. 02 26433807, dalle ore 10 alle ore 13, oppure e-mail: affari.general@unisr.it).

Art. 4 - Pubblicazioni

Sono considerate valutabili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa esclusivamente pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Per le pubblicazioni in formato digitale dovrà comunque essere allegata copia cartacea con l'indicazione del sito o della rivista on-line su cui il testo è stato pubblicato.

Le pubblicazioni e i lavori di cui al presente articolo che i candidati intendono presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere inviate, unitamente al relativo elenco firmato, con apposito plico raccomandato o consegnate a mano al Servizio Affari Generali, entro lo stesso termine della presentazione delle domande.

Le pubblicazioni e i lavori di cui al presente articolo che non risultino inviate o consegnate a mano nel suddetto termine non potranno essere prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni e i lavori deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posto di Ricercatore universitario" e devono essere indicati chiaramente la sigla ed il titolo del settore scientifico-disciplinare e la Facoltà di riferimento della procedura alla quale l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme, oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni è conforme all'originale (mediante allegato C).

Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione o in alternativa il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia entro l'1 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione unita alla domanda che attesti l'avvenuto deposito, oppure da una dichiarazione del candidato sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando l'allegato C.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Art. 5 - Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. Il Rettore può disporre in ogni momento, con Decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti.

Art. 6 - Costituzione della commissione giudicatrice

Le Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative saranno costituite secondo le modalità stabilite dall'art. 1 della Legge 9 gennaio 2009, n.1 e dal D.M. 27 marzo 2009, n. 139.

Le Commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 7 - Ricusazione

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 8 - Adempimenti della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del Rettorato e della Facoltà che ha richiesto il bando almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando i parametri individuati dal D.M. 28 luglio 2009, prot. n. 89/2009.

L'illustrazione e la discussione sui titoli avrà luogo nel giorno e nella sede che verranno comunicati ai candidati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di 20 giorni prima dell'inizio delle stesse.

Il candidato si dovrà presentare munito di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 35, c. 2 del D.P.R. n. 445/2000: carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'Amministrazione dello Stato.

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali, collegiali e complessivi, espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore per ciascun posto bandito.

La commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali è pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e resa pubblica anche per via telematica o secondo le disposizioni normative che saranno vigenti al riguardo al momento della pubblicazione degli atti.

La commissione giudicatrice deve concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9 Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice effettua analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

- a. possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b. svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- d. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri
- e. svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
- f. realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

- h. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- i. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- j. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione di ciascun elemento sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.230 costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n.230.

Art. 10 Valutazione delle pubblicazioni

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui all'art. 4 del presente bando sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:

- 1. numero totale delle citazioni;
- 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3. "impact factor" totale;
- 4. "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)

Art. 11 - Accertamento della regolarità degli atti

Il Rettore accerta con proprio Decreto, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore. Il Decreto è comunicato a tutti i candidati.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione assegnandole un termine.

Art. 12 - Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

Al termine della procedura, decorsi i termini per eventuali impugnative, i candidati possono richiedere, entro trenta giorni, la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti presentati. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Università. Trascorso tale termine, l'Università Vita-Salute San Raffaele disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

Art. 13 - Documenti per la nomina

Il candidato risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa riceverà comunicazione diretta dal Rettore.

- Vincitore italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione il vincitore se cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, deve far pervenire la seguente documentazione:

1. certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, rilasciato ai sensi della normativa vigente per i pubblici dipendenti. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito della procedura di valutazione comparativa;
2. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) cittadinanza;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
 - e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 - f) numero del codice fiscale;
 - g) composizione del nucleo familiare;
 - h) eventuali incarichi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 311.

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), ed e) e deve invece dichiarare di trovarsi in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.

- Vincitore extracomunitario

Il cittadino extracomunitario vincitore della procedura di valutazione comparativa deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza dal diritto alla nomina, i seguenti documenti:

1. certificato di nascita;
2. certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, residente in Italia, deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
3. certificato medico dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, rilasciato ai sensi della normativa vigente per i pubblici dipendenti;
4. certificato attestante la cittadinanza;

5. certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura di valutazione comparativa.

Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui l'interessato è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I cittadini non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 14 - Nomina

La nomina in ruolo è disposta con Decreto Rettorale.

Al vincitore spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Affari Generali dell'Università Vita-Salute San Raffaele e trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati nominati.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la Legge 9 gennaio 2009 n. 1, il Decreto Ministeriale 27 marzo 2009 relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari, il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 relativo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e la vigente normativa universitaria, nonché quelle disposizioni applicabili in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione.

L'avviso di emanazione del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; il testo del presente bando è reso disponibile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via Olgettina, 58, Milano e per via telematica sul sito <http://www.unisr.it>.

Milano, 16 febbraio 2010
D.R. n. 2809

IL RETTORE
(sac. prof. Luigi M. Verzé)

Modello della domanda dei candidati **CITTADINI ITALIANI**
(in carta semplice)

Al Magnifico Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina, 58 - Milano

Il/La sottoscritt..... nat.... a
il residente in (Provincia di) Via
n., c.a.p., codice di identificazione personale (codice fiscale)

chiede

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare (sigla e titolo del settore) presso la Facoltà di bandita con Decreto Rettorale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

- a) di essere cittadino italiano (ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica);
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di¹;
- c) di non avere riportato condanne penali²;
- d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, c. 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- e) di non essere Professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia o Ricercatore universitario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione;
- f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
- g) di avere rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, c. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida";
- h) di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in (Provincia di)
c.a.p. Via, n., (tel.), riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) curriculum firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
- 2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
- 3) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui all'art. 4 del bando;
- 4) fotocopia del codice fiscale;
- 5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Data,

Firma

¹ Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

² Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

Modello della domanda dei candidati **CITTADINI STRANIERI**
(in carta semplice)

Al Magnifico Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina, 58 - Milano

Il/La sottoscritt..... nat..... a (indicare la località e lo Stato)
il residente in (Provincia di) Via
n., c.a.p., codice di identificazione personale (codice fiscale)

chiede

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare (sigla e titolo del settore) presso la Facoltà di bandita con Decreto Rettorale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

- a) di essere cittadino
- b) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di provenienza) ovvero i motivi del mancato godimento;
- c) di non avere riportato condanne penali³;
- d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, c. 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- e) di non essere Professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia o Ricercatore universitario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione;
- f) di avere rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, c. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida";
- g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- h) di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in (Provincia di)
c.a.p. Via n., (tel.), riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovare lo stesso mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) curriculum firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
- 2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
- 3) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui all'art. 4 del bando;
- 4) fotocopia del codice fiscale (per gli stranieri che non hanno il codice fiscale verrà stabilito un codice di identificazione personale da parte dell'Università);
- 5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Data,

Firma

³ Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) nome
codice fiscale nato a (Provincia) il sesso
residente a (Provincia) Via n. c.a.p tel.

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiara:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Data,

Il dichiarante

.....